

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	
	CONTRATTO D'APPALTO	
	Gara di appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per la	
	fruizione di posti letto in Residenze Universitarie e gestione dei relativi servizi, suddivisa	
	in 8 lotti, per un periodo di 1 anno	
	CUI S80012650158202400008	
	LOTTO - CIG	
	APPALTATORE:	
	C.F. / P.IVA	
	IMPORTO COMPLESSIVO: euro, IVA 10% esclusa.	
	La tariffa mensile per singolo posto letto è pari a euro, IVA al 10% esclusa.	
	DA UNA PARTE	
	Università degli Studi di Milano, con sede legale in Milano (MI), Via Festa del Perdono n.	
	7, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Direttore Generale, Angelo Casertano,	
	nato a Milano il, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 58	
	dello Statuto di questa Amministrazione, qui di seguito denominato <i>Appaltante</i>	
	DALL'ALTRA	
, con sede legale in –, C.F./P.IVA	
	nella persona del Legale rappresentante sig./dott. nato a il	
 C.F. come risulta dalla Visura estratta dal Registro	
	Imprese Camera di Commercio di del /	
	procuratore speciale della Società, come risulta dalla delibera del CdA del.....e	
	depositata agli atti di questa Amministrazione, di seguito <i>Appaltatore</i> .	
	PREMESSO	
	1	

	dell'impresa ausiliaria;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:	
	<u>ART. 1 – Premesse e norme regolatrici</u>	
	Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente	
	allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'offerta	
	tecnica presentata dall'Appaltatore corredata da tutti i documenti richiesti e specificati negli	
	atti di gara, l'offerta economica, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato	
	Tecnico, di seguito Capitolato, con i relativi allegati, l'ulteriore documentazione di gara	
	nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura a evidenza pubblica.	
	Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto dovrà farsi	
	riferimento a quanto previsto in tali documenti.	
	L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e	
	nei suoi allegati:	
	a) dalle disposizioni del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., dalle norme del	
	Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale, dalle norme	
	applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;	
	b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto	
	privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.	
	Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di	
	norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore	
	successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni	
	autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltante, l'Appaltatore rinuncia a promuovere	
	azioni o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in	
	3	

	L'Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023, si riserva inoltre la	
	facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il	
	tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un	
	nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al	
	presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.	
	Come previsto dall'art. 120 comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda	
	necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto	
	dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle	
	condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla	
	risoluzione del contratto.	
	Il servizio dovrà essere svolto in ogni caso secondo le modalità ed i tempi previsti all'interno	
	del Capitolato.	
	<u>ART. 5 – Luogo di esecuzione delle prestazioni</u>	
	Si richiama quanto previsto nel Capitolato.	
	<u>ART. 6 – Documenti che fanno parte del contratto</u>	
	Fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti i seguenti documenti, anche se non	
	materialmente acclusi, che restano depositati agli atti dell'Appaltante: il Disciplinare di gara e	
	i relativi allegati, il Capitolato Tecnico di gara e i relativi allegati, l'offerta tecnica ed	
	economica presentata dall'Appaltatore corredata da tutti i documenti richiesti e specificati	
	negli atti di gara, come accettati dall'Appaltante, nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel	
	corso della procedura di gara.	
	Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto dovrà farsi	
	referimento a quanto previsto in tali documenti.	
	<u>ART. 7 – Domicilio</u>	
	Per gli adempimenti relativi al presente contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio	

	legale in	
	<u>ART. 8 – Condizioni e modalità di esecuzione</u>	
	Le prestazioni contrattuali devono essere conformi al presente contratto e alle specifiche	
	tecniche indicate nel Capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara.	
	L’Appaltatore si impegna a eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo,	
	salvaguardando le esigenze dell’Appaltante e di terzi autorizzati.	
	L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo	
	svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere di ostacolo o reso più oneroso dalle	
	attività svolte dall’Appaltante e/o da terzi.	
	Per quanto riguarda le modalità di espletamento delle prestazioni e le relative obbligazioni ed	
	oneri, si richiama a quanto previsto dal Capitolato.	
	<u>ART. 9 – Obblighi e adempimenti a carico dell’Appaltatore</u>	
	Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti	
	gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento	
	dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri	
	relativi alle eventuali spese di trasposto, di viaggio e di missione per il personale addetto	
	all’esecuzione della prestazione nonché i connessi oneri assicurativi.	
	L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta	
	regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e	
	di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché	
	secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto	
	e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti	
	dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico	
	dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.	
	L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti	

		dell'Appaltante.	
		L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da	
		disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in	
		tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico	
		tutti gli oneri relativi.	
		L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati	
		nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti	
		dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e	
		nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive	
		modifiche e integrazioni.	
		L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Appaltante da tutte le	
		conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di	
		sicurezza e sanitarie vigenti.	
		L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale	
		che dovessero essere impartite dall'Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione	
		all'Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.	
		L'Appaltatore si impegna a comunicare il numero identificativo delle stanze	
		assegnate/corrispondenti al presente lotto entro 10 giorni naturali successivi e continui dalla	
		sottoscrizione del presente contratto, nonché a comunicare tempestivamente per iscritto al	
		Direttore dell'esecuzione del contratto, ed in ogni caso entro 5 giorni naturali successivi e	
		continui, ogni eventuale modifica del numero identificativo della/e stanza/e, pena	
		l'applicazione di una penale pari all'1 % dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo.	
		L'Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso,	
		alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì,	
		a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.	

	L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Appaltante ogni modificazione negli assetti	
	propriari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale	
	comunicazione dovrà pervenire all'Appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.	
	Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente	
	contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva	
	approvazione espressa da parte dell'Appaltante.	
	In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi,	
	fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Appaltante avrà la facoltà di dichiarare	
	risolto il presente contratto. Per quanto non espressamente esplicitato, si rinvia al Capitolato.	
	<u>ART. 10 - Responsabilità dell'Appaltatore</u>	
	L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia,	
	inosservanza di Leggi e di prescrizioni impartite dall'Appaltante arrecati, per fatto proprio o	
	dei propri dipendenti o di persone da esso chiamate per qualsiasi motivo in luogo, arrecati sia	
	al personale proprio o di altra società o a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre	
	società o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi. La	
	suddetta responsabilità solleva l'Appaltante ed il suo personale preposto alla direzione,	
	assistenza e vigilanza da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.	
	In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle leggi e disposizioni in	
	materia di appalti, delle prescrizioni dettate dal Capitolato e dagli altri documenti contrattuali,	
	l'Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando	
	all'Appaltatore un termine perentorio, comunque non inferiore a 15 giorni, entro il quale	
	l'inadempimento dovrà essere sanato.	
	Tutte le spese derivanti all'Appaltante dai suddetti inadempimenti, compresi gli eventuali	
	maggiori costi, saranno addebitate all'Appaltatore.	
	L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del contratto con assoluto	

	sollievo dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi a manlevare e	
	mantenere indenne l'Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa	
	nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative	
	direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.	
	A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto,	
	l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.	
	Per quanto non espressamente esplicitato, si rinvia al Capitolato.	
	<u>ART. 11 – Pagamenti</u>	
	Si richiama il punto 11 “Modalità di Pagamento” del Capitolato.	
	La fatturazione dovrà avvenire con cadenza bimestrale posticipata.	
	Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni naturali, successivi e continui dalla	
	ricezione della relativa fattura, previa verifica del buon esito del servizio da parte del Direttore	
	dell'esecuzione del contratto e previa verifica della regolarità contributiva.	
	Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50	
	per cento sull'importo da corrispondere all'Appaltatore. A tal fine l'Appaltatore dovrà	
	fatturare il corrispettivo detraendo la ritenuta nella misura dello 0,50 per cento del	
	corrispettivo stesso. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione	
	finale, dopo l'approvazione da parte dell'Appaltante del certificato di verifica di conformità,	
	previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.	
	Tali fatture dovranno essere inviate a “ <i>Università degli Studi di Milano – Direzione Servizi</i>	
	<i>Patrimoniali, Immobiliari e Assicurativi</i> ” e dovranno riportare le seguenti informazioni:	
	Codice Univoco d'Ufficio e CIG	
	Si precisa che le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai	
	sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013 e dell'art. 25 della L. n. 89 del 23.06.2014 di conversione	
	del D.L. n. 66/2014. L'Amministrazione non potrà accettare né procedere al pagamento di	

	fatture che non siano trasmesse in forma elettronica. I pagamenti saranno effettuati	
	esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche in via non	
	esclusiva, che l'aggiudicatario comunicherà all'Appaltante ai sensi di legge.	
	Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo	
	dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere l'esecuzione del servizio. Qualora l'Appaltatore si	
	rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante	
	semplice e unilaterale dichiarazione dell'Appaltante da comunicarsi con PEC, ai sensi del	
	presente contratto. Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute	
	alla Stazione Appaltante per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente	
	notificati.	
	<u>ART. 12 – Cessione del contratto e cessione del credito</u>	
	La cessione del contratto è nulla ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto	
	salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, nonché i	
	casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.	
	È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e	
	dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.	
	La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in	
	materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto	
	di crediti di impresa, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata	
	autenticata e deve essere notificata all'Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n.	
	52/1991. È fatto altresì divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure	
	all'incasso. L'Appaltatore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della	
	presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo	
	stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a	
	utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante	

	bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando	
	il CIG della procedura. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al	
	presente articolo, fermo restando il diritto dell'Appaltante al risarcimento del danno, il	
	presente contratto si intende risolto di diritto.	
	<u>ART. 13 – Penali</u>	
	La mancata esecuzione del servizio nei tempi e con le modalità previste dal Capitolato darà	
	luogo all'applicazione di penali. Si richiama integralmente il punto 7 “Penali” del Capitolato.	
	E’ prevista, altresì, l'applicazione delle penali, nella misura prevista dal Capitolato,	
	nell'ipotesi di inadempimento dell'appaltatore degli obblighi previsti dall'allegato II.3 al d.	
	lgs. 36/2023, così come disciplinati dagli atti di gara.	
	<u>ART. 14 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa</u>	
	Si richiama integralmente il punto 8 “Risoluzione e clausola risolutiva espressa” del	
	Capitolato.	
	<u>ART. 15 – Diritto di recesso</u>	
	Si richiama integralmente il punto 9 “Recesso” del Capitolato.	
	<u>ART. 16 – Liquidazione giudiziale</u>	
	La liquidazione giudiziale dell'Appaltatore comporta lo scioglimento <i>ope legis</i> del contratto.	
	<u>ART. 17 – Garanzia definitiva</u>	
	Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, la garanzia	
	fideiussoria definitiva n., rilasciata in datada	
, di importo pari ad euro, contenente l'indicazione	
	dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la	
	rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'esplicito	
	impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell'Appaltante, il	
	valore dell'intero deposito cauzionale.	

	La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di	
	conformità o, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla	
	semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Appaltante, con la quale verrà	
	attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in	
	dipendenza dell'esecuzione del contratto.	
	In ogni caso, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. Lo svincolo, nei	
	termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Appaltante,	
	con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore,	
	dei S.A.L. o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento	
	delle predette percentuali di prestazione eseguita. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento	
	dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.	
	L'Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 117 del D.	
	Lgs. 36/2023, per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto nonché in	
	tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto e dal Capitolato. L'Appaltatore è obbligato	
	a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante	
	l'esecuzione del contratto entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte	
	dell'Appaltante e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di	
	prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Nella ipotesi in cui l'Appaltante intenda valersi della	
	facoltà di richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia	
	venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema di polizza-tipo	
	approvato con D.M. 16.09.2022, n. 193, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente	
	trascritto, secondo le modalità già sopra descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo,	
	l'Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.	
	<u>ART. 17-bis – Coperture assicurative</u>	

	Si dà atto che l'Appaltatore ha consegnato i seguenti documenti:	
	-copia del certificato di assicurazione RCT/RCO relativo alla polizza assicurativa n. _____,	
	emessa da _____, con massimale assicurato per RCT pari a € _____ per sinistro e con	
	massimale assicurato per RCO pari a € _____ per sinistro;	
	<u>ART. 18 – Subappalto</u>	
	<i>L'Appaltatore ha dichiarato di non avvalersi dell'istituto del subappalto</i>	
	<i>oppure</i>	
	<i>L'Appaltatore ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, nei limiti di</i>	
	<i>legge indicando le seguenti attività:</i>	
	<u>ART. 19 – Acquisizione e disponibilità della documentazione prodotta</u>	
	Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività (a titolo	
	esemplificativo: rapporti, relazioni, rendiconti, documenti sicurezza etc...) resterà di proprietà	
	piena ed assoluta dell'Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno	
	esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte	
	quelle modificazioni e aggiunte che, a suo giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che	
	l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.	
	<u>ART. 20 – RUP e Direttore dell'esecuzione</u>	
	Ai sensi degli artt.114, 115 e 116 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 16 e ss del D.M. n. 49/2018,	
	l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), coadiuvato dai	
	competenti uffici e dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per la verifica del	
	regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore. A tale fine, il RUP	
	svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge, nonché tutte le attività	
	che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.	
	Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed al	
	controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Appaltante. Inoltre,	

	assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le	
	attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.	
	A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso	
	espressamente demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano	
	opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.	
	Si richiama quanto indicato all'interno del Capitolato.	
	<u>ART. 21 – Verbale di avvio dell'esecuzione e di avvenuta ultimazione delle prestazioni</u>	
	<u>del contratto</u>	
	Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere, ai sensi dell'allegato II.14 al	
	D.Lgs. 36/2023, apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto sottoscritto	
	dall'Appaltatore. Al termine del contratto il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata	
	la verifica di regolarità sotto il profilo della qualità e della quantità, redige il certificato	
	attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ex art. 25 del D.M. n. 49/2018.	
	<u>ART. 22 – Verifiche di conformità</u>	
	Il servizio oggetto del presente contratto sarà sottoposto a verifica di conformità da parte del	
	Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 116 e dell'allegato II.14 del D. Lgs.	
	36/2023.	
	<u>ART. 23 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari</u>	
	L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.	
	136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto.	
	L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura –	
	Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza	
	della propria controparte subappaltatrice/subcontraente agli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei	
	contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti (ove presenti) della filiera delle imprese	

	a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un'apposita clausola con cui il	
	subappaltatore/subcontraente (ove presente):	
	1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.	
	136/2010 ss.mm.ii. relativi al presente contratto;	
	2. si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura - Ufficio	
	Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della	
	propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria. Ai fini della verifica prevista	
	dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna ad inviare	
	all'Appaltante copia dei contratti sottoscritti con i contraenti della filiera dell'impresa a	
	qualsiasi titolo interessate al presente contratto, entro il termine di 10 giorni naturali	
	successivi e continui dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo	
	dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.	
	<u>ART. 24 - Spese derivanti dal contratto</u>	
	Sono a carico dell'Appaltatore le tasse o imposte nella misura stabilita dalle leggi in vigore	
	all'atto dei pagamenti, oltre a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, ivi compresa eventualmente	
	quella di registro, di bollo nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non	
	sia inderogabilmente posto a carico dell'Appaltante.	
	<u>ART. 25 – Controversie e Foro competente</u>	
	Tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al	
	termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non	
	si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via esclusiva al Foro competente	
	di Milano. È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.	
	<u>ART. 26 – Patto d'integrità</u>	
	Si dà atto che l'Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto	
	d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato,	

	sottoscrivendolo e accentandolo in ogni sua parte.	
	<u>ART. 27 – Clausola di c.d. “Pantouflage”</u>	
	L’Appaltatore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di	
	non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Appaltante che hanno esercitato poteri	
	autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni	
	dirigenziali, responsabili di procedimento ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 36/2023).	
	L’Appaltatore dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione	
	dell’art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..	
	<u>ART. 28 – Trattamento dei dati personali</u>	
	Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi agli studenti dell’Università che	
	alloggeranno presso la residenza universitaria esclusivamente per le finalità connesse	
	all’esecuzione del contratto di appalto e in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 e al	
	D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché alla normativa specifica vigente in materia. Con	
	riferimento alle attività oggetto del presente appalto, come descritte nei precedenti articoli,	
	le Parti agiranno in qualità di Contitolari del trattamento ai sensi dell’art. 26 del	
	Regolamento UE n. 2016/679; le Parti convengono di regolare il rapporto di contitolarità	
	con la stipula di apposito accordo, che si allega al contratto di appalto.	
	Con esclusivo riferimento al trattamento di dati personali degli studenti nell’ambito del	
	servizio di videosorveglianza che potrà essere eventualmente effettuato dall’Appaltatore,	
	questo sarà da considerarsi Titolare autonomo del trattamento dei dati personali, ed	
	assolverà in autonomia a tutti gli adempimenti previsti dalle normative specifiche vigenti in	
	materia.	
	°°_°_°_	
	Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso.	
	Per l’Università degli Studi di Milano – il Direttore Generale, Angelo Casertano	

Per – il

– con espressa accettazione degli artt. 13 (Penali) – 14 (Risoluzione, clausola risolutiva

espressa) – 15 (Diritto di recesso) - art. 25 (Controversie e foro competente).